

Legge regionale 10 luglio 2006, n.30

**Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati.**

ARTICOLO 1

(Bonifica di siti contaminati)

1. Le funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica che ricadano interamente nell'ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono attribuite alla Regione, sono trasferite ai comuni competenti.

ARTICOLO 2

(Disposizione transitoria)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.